



Il Direttore Generale

A Agenzie per il lavoro iscritte all'Albo Informatico (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003);

Soggetti in regimi particolari di autorizzazione, iscritti nell'Albo informatico (ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 276/2003):

Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accreditamento (ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n.150/2015).

e, p.c. Regioni e Province Autonome
Assessorati al lavoro

Oggetto: Sistema per l'ammissione alla Rete EURES di nuovi Membri e Partner, ai sensi del Regolamento UE 2016/589 del 13 aprile 2016 – Prime indicazioni operative.

Con riferimento al sistema di ammissione indicato in oggetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ANPAL delibera n. 20/2018 del 23 maggio 2018, si forniscono di seguito le prime indicazioni operative, rinviando, nel dettaglio, ai contenuti del sistema di ammissione, in allegato alla presente (allegato 1).

1. Il sistema di ammissione

Il Regolamento (UE) 2016/589, all'art. 11, prevede che ciascuno Stato membro deve istituire un sistema per l'ammissione alla Rete EURES di ulteriori soggetti come Membri (diversi dagli SPI – Servizi pubblici per l'Impiego) e Partner, monitorare le loro attività e, se necessario, revocare le ammissioni.

Il sistema di ammissione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ANPAL nella seduta del 23 maggio 2018, costituisce una prima fase attuativa del Regolamento.

In base al Regolamento di Organizzazione della scrivente Agenzia, l'Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN) è individuato nella Divisione V, la quale effettuerà un costante monitoraggio e valutazione sul sistema di ammissione, ai fini di una sua possibile modifica o implementazione.

2. Obiettivi del sistema di ammissione

Preliminarmente, di seguito si riportano i principali obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2016/589:

- costruire una rete più adeguata all'evoluzione del mercato dei servizi di reclutamento;
- generare forme innovative di apprendimento e cooperazione;
- potenziare l'efficienza della prestazione di servizi, attraverso l'agevolazione dei partenariati;
- ampliare la Rete EURES con criteri di piena trasparenza;
- aumentare la quota di mercato della Rete EURES per la prestazione di servizi di reclutamento in tutta l'Unione europea;
- garantire uno staff di qualità elevata;
- raggiungere una maggiore e più efficiente circolazione di dati;
- favorire l'integrazione del servizio EURES in un più ampio catalogo di servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.

3. Destinatari

Nel rispetto e in linea con tutte le previsioni del Regolamento e del sistema di ammissione, possono presentare istanza i seguenti soggetti:

- a) le Agenzie per il lavoro iscritte all'Albo Informatico (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003);
- b) i soggetti in regimi particolari di autorizzazione, iscritti nell'Albo informatico (ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 276/2003);
- c) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro secondo i previsti regimi regionali, con possibilità di operare limitatamente al territorio di riferimento dell'accredimento (ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n.150/2015).

4. Criteri e requisiti per la presentazione delle istanze

I soggetti, di cui al precedente punto 3, al momento della presentazione dell'istanza dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per

gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, l'osservanza dei criteri e il possesso dei requisiti previsti dal sistema di ammissione e specificati nel Modello di istanza per l'ammissione e relativi allegati (Allegato 2).

4.1 Criteri minimi previsti dal Regolamento

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2016/589 sono definiti:

“Membri”: qualunque organizzazione, compresi i Servizi per l'Impiego pubblici e i soggetti privati, che si impegni a soddisfare tutti i criteri e requisiti individuati dal Regolamento e dal sistema e a svolgere tutta la gamma dei compiti previsti dall'art. 12, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/589:

- a) Alimentare la disponibilità di offerte di lavoro sul portale EURES;
- b) Alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV sul portale EURES;
- c) Erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.

“Partner”: organizzazioni che, non essendo in grado di svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 12, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/589, hanno la possibilità di entrare nella Rete su base eccezionale, potendo svolgere fino a un massimo di due dei compiti di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/589 e potranno avere dimensioni ridotte e limitate risorse finanziarie o potrà trattarsi di organizzazioni senza scopo di lucro.

I soggetti ammessi si impegnano a coordinarsi con i Line Managers regionali, per le attività della rete EURES sul territorio regionale di riferimento.

I Membri e i Partner EURES si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 589/2016 e del sistema di ammissione.

I Membri e Partner di EURES dovranno obbligatoriamente rispettare i criteri minimi comuni di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/589 nonché i criteri nazionali previsti dal sistema di ammissione.

Il venir meno del rispetto dei predetti obblighi, come la carenza di uno o più requisiti previsti per l'ammissione, riscontrati nel corso verifiche e dei controlli effettuati, anche a campione, comportano l'attivazione della procedura di diffida, sospensione e revoca dell'ammissione alla Rete EURES.

Una volta revocato il provvedimento di autorizzazione, una nuova istanza potrà essere presentata decorsi almeno dodici mesi.

4.2 Criteri e requisiti nell'ambito della Prestazione di servizi

4.2.1. *Requisiti generali di ammissibilità*

a) criteri autorizzativi

I soggetti di cui punto 3 devono, alla data della presentazione dell'istanza, non essere oggetto di provvedimento di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento, nonché essere presenti nel rispettivo albo:

- albo informatico delle agenzie per il lavoro, per i soggetti di cui all'art. 4 lettera a) e b) del presente documento;
- albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 150/2015 per i soggetti di cui all'art. 4 lettera c) del presente documento.

In caso di revoca del provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione, intervenuta ad ammissione avvenuta, il soggetto decade dalla permanenza nell'elenco dei Membri e Partner EURES. In caso di sospensione del provvedimento di accreditamento e/o di autorizzazione, il soggetto è altresì sospeso dall'elenco dei Membri e Partner EURES.

b) criteri di aderenza a normative

I soggetti ammessi devono essere in regola, all'atto della presentazione dell'istanza, e si impegnano nel momento dell'erogazione dei servizi a porre in essere meccanismi e procedure adeguate onde verificare e assicurare:

- il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- il rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità;
- la conformità, per il personale adibito all'erogazione dei servizi, dei contratti di tipo subordinato ai contratti collettivi di lavoro;
- il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- il rispetto del principio di gratuità delle attività e dei servizi di sostegno EURES svolti nei confronti dei lavoratori;
- il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2015 per quanto riguarda la partecipazione alla rete dei servizi per le politiche del lavoro e i servizi per coloro che si attivano nella ricerca del lavoro;
- l'osservanza delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali, ai sensi della disciplina europea e nazionale vigente, del

divieto di indagine sulle opinioni di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 276/2003;

- la qualità dei dati relativi alla comunicazione delle offerte di lavoro ai sensi dell'art. 9, del D.lgs. n. 276/2003.

4.2.2. Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi

I soggetti ammessi devono dimostrare abilità e comprovata capacità di offrire servizi di corrispondenza delle offerte e domande di lavoro, i servizi di sostegno o entrambi. I soggetti ammissibili devono avere sedi o corrispondenti partner in almeno un altro paese dell'Unione Europea e/o devono dimostrare di aver realizzato, o avere attivi, progetti di selezione o ricollocazione in ambito transnazionale nei paesi dell'Unione Europea.

4.2.3. Accessibilità canali

I soggetti devono dimostrare capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili all'utenza.

È necessario disporre almeno di un sito Internet/web, se del caso in aggiunta di una APP, che preveda una sezione dedicata ad annunci di lavoro costantemente aggiornati e/o una sezione dedicata all'inserimento on line di candidature. L'accesso deve essere agevole allo staff EURES della stessa organizzazione.

Nel sito internet/web deve essere presente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, a livello europeo e nazionale, con una apposita sezione per il rilascio del consenso, da parte dei lavoratori, al conferimento telematico dei dati all'UCN. Deve essere prevista, inoltre, la possibilità che i destinatari dei servizi possano revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti.

I soggetti devono rendere disponibile sul sito Internet/web una sezione dedicata a EURES, con indicazione dei servizi e delle attività fornite, con link al "portale EURES" della Commissione europea.

Per ciascuna sede operativa ammessa, in cui si erogano i servizi in presenza, è richiesta la definizione, il rispetto e la pubblicizzazione di un orario minimo di apertura al pubblico, non inferiore a 20 ore settimanali, assicurato dallo staff EURES presso una sede operativa aperta al pubblico o tramite un canale telefonico, un indirizzo di posta elettronica o una chat. L'orario di disponibilità del servizio EURES, le attività e i servizi erogati dallo staff EURES devono essere adeguatamente pubblicizzati sul sito e su ogni canale utilizzato dal soggetto per la promozione.

Si richiede, altresì, la disponibilità di una o più sedi operative aperte al pubblico i cui locali siano adeguati alla normativa in materia di barriere architettoniche e accessibilità per i disabili.

4.2.4. Rinvio agli altri Membri o Partner

I soggetti ammessi devono dimostrare capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri Membri o Partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori, a livello nazionale ed europeo.

4.3 Criteri e requisiti nell'ambito della Partecipazione alla Rete EURES

4.3.1. Trasmissione dei dati

I soggetti richiedenti devono assicurare la disponibilità di collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Portale dell'ANPAL.

Si deve garantire, inoltre, il conferimento dei dati e delle informazioni obbligatorie di cui all'art. 12, par. 6 del Regolamento (UE) 2016/589 e la gestione del loro trasferimento, in modo tempestivo e affidabile.

4.3.2. Criteri di uniformità delle comunicazioni

I soggetti ammessi si impegnano a rispettare le norme tecniche e i formati per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni, secondo gli standard tecnici stabiliti dalla Commissione Europea e/o dall'ANPAL.

4.3.3. Collaborazione con UCN e con i Line Managers

I soggetti ammessi si attengono alle disposizioni e alle regole di funzionamento della rete EURES stabilite dall'UCN, che è responsabile del coordinamento delle attività a livello nazionale. A livello regionale, è richiesto un coordinamento con i Line Managers.

I soggetti ammessi si impegnano a contribuire all'attività di programmazione delle attività della rete EURES, nonché a trasmettere allo stesso informazioni sulla prestazione di servizi e sui risultati conformemente alle modalità e alle tempistiche stabilite dall'UCN.

4.3.4. Requisiti professionali

I soggetti ammessi devono garantire la disponibilità di risorse umane adeguate per le diverse funzioni da svolgere. In particolare:

- a) Devono avere nel proprio organico e assegnare al servizio EURES almeno un operatore per ciascuna sede operativa ammessa e aperta al pubblico, con i requisiti richiesti per l'erogazione di ciascuno dei servizi forniti;

b) Le competenze minime richieste agli operatori per garantire il livello qualitativo di servizio richiesto includono:

- conoscenza certificata della lingua inglese a livello minimo B2 del Quadro comune europeo della conoscenza delle lingue;
- conoscenza dei principali programmi informatici che comprendano la capacità di utilizzare gli applicativi informatici per la gestione di testi, fogli di calcolo, database, posta elettronica, internet;
- conoscenza della disciplina in materia di contratti di lavoro e mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, previste dalla normativa vigente;
- conoscenza ed esperienza in attività di promozione e comunicazione.

È, inoltre, richiesta una esperienza professionale maturata nello svolgimento in attività di orientamento professionale, incontro domanda/offerta di lavoro nell'ambito della mobilità professionale transnazionale, della durata minima di due anni.

Nel caso di erogazione di servizi a soggetti con disabilità, l'operatore deve avere competenze ed esperienza specifiche nell'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili, così come definito dalla normativa nazionale vigente.

Gli operatori che presentano i requisiti professionali di cui sopra sono ammessi a svolgere il servizio EURES esclusivamente a seguito del completamento di un apposito percorso di formazione erogato dall'UCN e dalla Commissione Europea, secondo le modalità e la tempistica da questi stabilita.

Sul punto, si chiarisce che, una volta ottenuta l'autorizzazione, il nuovo Membro o Partner della rete EURES, su richiesta dell'UCN, presenterà la lista dei potenziali candidati al percorso formativo, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti professionali sopra indicati.

Una volta concluso il percorso formativo, il Membro o il Partner potrà operare per il tramite dello staff formato.

Nelle more della conclusione del percorso di formazione, il Membro o Partner ammesso potrà erogare un servizio di prima informazione sulla rete EURES.

4.3.5 Qualità e formazione del personale

I soggetti ammessi si impegnano a garantire le seguenti norme di qualità in relazione al personale:

- consentire l'accesso del personale destinato a svolgere attività EURES ai moduli del programma comune di formazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii del Regolamento (UE) 2016/589, nonché alle attività formative organizzate dall'UCN;
- favorire la predisposizione di apposite attività formative anche all'interno dell'organizzazione, per l'aggiornamento costante dello staff EURES sulle materie inerenti lo svolgimento del servizio.

4.3.6. Marchio EURES

I soggetti ammessi si impegnano a utilizzare il “marchio EURES” solo per i servizi e le attività connessi alla rete EURES.

5. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze di ammissione alla rete EURES, in qualità di Membro o di Partner, possono essere presentate secondo il modello allegato alla presente nota, nelle more della messa a disposizione della presentazione telematica delle stesse, per il tramite del portale ANPAL.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'istanza è soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 (a prescindere dalla dimensione del documento), da assolvere mediante pagamento di bollo telematico.

L'istanza di ammissione è presentata tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata divisione.5@pec.anpal.gov.it e in copia, all'indirizzo e-mail: ammissioneures@anpal.gov.it allegando la modulistica richiesta.

Il procedimento di ammissione si conclude nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza completa da parte dell'Ufficio, decorsi i quali, fatta salva la richiesta di integrazioni documentali utili al prosieguo dell'istruttoria, l'istanza si intende accolta.

Il richiedente dichiara di prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'allegato 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina di cui alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

L'unità responsabile del procedimento è la Divisione 5 dell'ANPAL.

6. Modalità di erogazione dei servizi

Tutti i servizi resi a favore dei lavoratori sono a titolo gratuito, pena l'attivazione della procedura di diffida, sospensione e revoca dell'ammissione alla Rete EURES.

Possono essere a pagamento i soli servizi resi a favore dei datori di lavoro, secondo quanto meglio specificato dal Regolamento e nella Delibera che approva il sistema di ammissione.

I Membri e i Partner di EURES devono informare i datori di lavoro in modo chiaro e trasparente riguardo gli eventuali costi, tramite l'utilizzo dei propri canali di informazione, indicando chiaramente la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni devono, inoltre, essere pubblicate sul portale EURES.

7. Monitoraggio delle attività

L'Ufficio di Coordinamento Nazionale definisce gli indicatori e le modalità di monitoraggio, verifica e controllo delle attività dei Membri e Partner della Rete EURES, in coerenza con le indicazioni pervenute dall'Ufficio Europeo di Coordinamento.

Le risultanze derivanti dall'applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati dai Membri e Partner della Rete EURES iscritti all'elenco saranno utilizzate dall'ANPAL/Ufficio di Coordinamento Nazionale anche per procedere all'eventuale sospensione, revoca o mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

8. Contatti

Le informazioni e le richieste di chiarimento in merito al presente sistema di ammissione alla rete EURES possono essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: ammissioneeures@anpal.gov.it

Le domande più frequenti sono trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul portale dell'ANPAL, nell'apposita sezione dedicata a EURES.

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Allegati:

- 1) Sistema di ammissione approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione ANPAL n. 20 del 23 maggio 2018.
- 2) Modello di istanza:
 - 2A) Elenco delle sedi operative.
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali.